

## RISPOSTA INTERROGAZIONE 115 – Sala scommesse

La data di rilascio della licenza da parte della Questura è il 26/08/2021, quindi prima dell'entrata in vigore definitiva della l.r. 15/07/2021, n. 19 avvenuta il 21/10/2021, dopo le ultime modifiche apportate, ma la stessa richiesta di autorizzazione è avvenuta anche prima del 15/07/2021, data di prima versione della legge.

Il regime applicabile pertanto alla licenza rilasciata dalla Questura era quello dettato dalla precedente l.r. 02/05/2016, n. 9 (abrogata in data 15/07/2021 con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni).

A differenza della l.r. 19/2021, la l.r. 9/2016 prevedeva l'obbligo del rispetto delle distanze dai c.d. "luoghi sensibili" unicamente per l'installazione di apparecchi gioco ex art. 110, commi 6 e 7, del T.U.LL.P.S. (in sostanza i giochi con vincite in denaro), ma non estendeva la medesima limitazione alle "attività di sala scommesse" che svolgono attività diverse che prescindono dagli apparecchi gioco ex art. 110 TULLPS.

Questi ultimi possono essere installati all'interno di una sala scommessa che, tuttavia, può operare anche in assenza di tali apparecchi.

Pertanto, applicando la l.r. 9/2016 vigente alla data della richiesta di rilascio della licenza della Questura, l'obbligo di rispettare la distanza dai luoghi sensibili sussisteva solo in caso di installazione di apparecchi gioco e non per l'apertura della "sola" sala scommesse.

Per quanto riguarda la verifica dei parametri della nuova legge si fa riferimento al comma 13 della legge 689/81, dove si dichiara che possono procedere ai controlli tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.